



Assessorat des activités et des biens culturels,
du système éducatif et des politiques
des relations intergénérationnelles

Assessorato Beni e attività culturali,
Sistema educativo e Politiche
per le relazioni intergenerazionali

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado della Regione (comprese le paritarie)

Trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n.

Aoste / Aosta

OGGETTO: esami di Stato e prove linguistiche regionali: alunni con BES.

A seguito della richiesta di alcuni chiarimenti in merito all'oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.

Esame di Stato primo ciclo di istruzione

- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati inseriti nel PdP e siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- A seguito dell'emanazione della nota ministeriale n. 4155 del 07 febbraio 2023, si precisa che nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è tornato a essere configurato secondo le disposizioni normative pre-Covid. Pertanto, per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate

Dipartimento Sovrintendenza agli studi
Département Surintendance des écoles

Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica
Bureau du soutien à l'autonomie scolaire

11100 Aoste (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804

11100 Aoste (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PdP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota ministeriale n. 5772/2019). In tutti gli altri casi, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, può prevedere l'uso di strumenti compensativi per tutti gli alunni della classe, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota ministeriale n. 7885/2018).

Esame di Stato secondo ciclo di istruzione

- Tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, dell'ordinanza ministeriale annualmente emanata per disciplinare l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, si precisa che, per quanto riguarda la prova di francese nell'ambito del suddetto esame, gli studenti con BES (studenti con disabilità, studenti con DSA e studenti con altri bisogni educativi speciali) possono usare tutti gli strumenti previsti all'interno del loro PEI o PdP e utilizzati durante l'anno scolastico, come da indicazioni fornite a livello nazionale per lo svolgimento delle altre prove scritte o della prova orale. Le sottocommissioni possono, pertanto, adattare, laddove previsto e necessario, al PEI o PdP, le griglie di valutazione (scritta e orale) della prova di francese.
- Per gli alunni con disabilità, è possibile la personalizzazione delle prove. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo.
- A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale n. 153/2023 che apporta correttivi al decreto interministeriale n. 182/2020, si ricorda che nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.
- L'attuale impianto normativo sulla valutazione degli alunni con disabilità, che prevede che essi siano valutati sulla base del loro Piano Educativo Individualizzato, è confermato, per cui la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è

possibile solo a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie come previsti dal loro PEI.

Si ricorda che sulla Classroom DAD Inclusion e Disabilità, nella sezione “Secondaria”, è presente il documento “FAQ - esami di Stato” relativo al secondo ciclo di istruzione, predisposto dall’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica.

Prove linguistiche regionali

Per quanto attiene, infine, alle prove linguistiche regionali, in ogni ordine e grado di scuola, si rimanda alle seguenti indicazioni fornite dall’Invalsi per lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali.

- Per gli alunni con disabilità (legge 104/1992), sono previste misure compensative, dispensative e ogni altra forma di ausilio didattico e tecnico in coerenza con il PEI; è possibile un eventuale esonero dalla prova o la predisposizione di una prova sostitutiva preparata dal Consiglio di classe;
- Per gli alunni con DSA (legge 170/2010), in coerenza con il PdP, sono previste le seguenti misure: compensazione di tempo aggiuntivo fino a 15 minuti e lettura tramite donatore di voce per l'ascolto individuale o in cuffia. Si ricorda che il modello regionale di PdP ha una sezione dedicata alle modalità organizzative per lo svolgimento delle prove regionali e nazionali (Invalsi) e delle prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione.
- Per gli alunni con altri BES, area dello svantaggio, in assenza di certificazione, non è prevista alcuna compensazione o dispensa.

Per quanto attiene alla possibilità di dispensare, laddove previsto, dalla prova scritta in lingua straniera (inglese), si ribadisce che, in Valle d’Aosta, la lingua francese è parificata a quella italiana, pertanto non può essere considerata lingua straniera.

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare la dirigente tecnica, dott.ssa Cristina Arfuso, all’indirizzo email: c.arfuso@regione.vda.it

Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)